Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 99 del 12 aprile 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 aprile 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1962

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1962, n. 1.
Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1957, n. 18, contenente provvidenze a favore di proprietari di fabbricati rurali siti in zona del comune di Zambana resa inabitabile dalle frane negli anni 1955 e 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1957, n. 18, potranno essere concessi con le modalità stabilite nella legge stessa e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 gennaio 1958, n. 18, anche a coloro che risultino proprietari o comproprietari di fabbricati rurali alla data del 22 gennaio 1958, purchè gli stessi abbiano presentato regolare domanda entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge regionale citata.

Art. 2.

Alle spese derivanti dalla presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1957, n. 18.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1962, n. 2.
Nuova costituzione del Consiglio regionale delle miniere e norme complementari in materia mineraria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 2.

Il Consiglio regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria, agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti.

Ferma restando la facoltà di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, il Consiglio regionale delle miniere sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.

Esso esprime inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta o dall'Assessore cui è affidata la materia delle miniere ed ha facoltà di presentare voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vice presidente:

a) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria;

b) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;

c) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;

d) il dirigente dei servizi minerari della Regione;

e) un esperto del diritto minerario;

f) due esperti delle discipline geologiche e minerarie;

g) un ingegnere minerario o un perito minerario, tre industriali minerari e tre lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere designati dalle rispettive organizzazioni;

h) un rappresentante di ciascuna delle due Provincie autonome, designato dalla rispettiva Giunta provinciale.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Nel caso di impedimento o assenza dei rappresentanti degli Assessorati e del dirigente dei servizi minerari, intervengono alle riunioni i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.

Art. 4.

Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria. Con lo stesso decreto viene nominato il presidente, scelto tra i componenti del Consiglio regionale delle miniere.

Nella sua prima seduta il Consiglio eleggerà tra i rispettivi componenti un vice presidente, con la funzione di sostituire il presidente in casi di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.

Art. 5.

Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta del Presidente della Giunta o dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria; inoltre può essere convocato ad iniziativa del presidente o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria, può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o i rappresentanti di Assessorati regionali e provinciali non considerati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 7.

I membri del Consiglio regionale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Agli effetti della applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti concernenti concessioni di miniere, cave e torbiere e acque minerali o termali, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta regionale.

I provvedimenti riflettenti i permessi di ricerca sono ugualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.

Art. 9.

I canoni riflettenti le concessioni di miniere, non relative alle miniere di cui al primo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, di cave e torbiere e di acque minerali e termali, e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Regione.

Art. 10.

La legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è abrogata

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BIANCHI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1962, n. 3.
Aumento dell'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1961 l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è elevata al 35 per cento dello stipendio, della retribuzione o del salario effettivamente goduti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di L. 39.000.000 a carico dell'esercizio 1961, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961 ed alla copertura dell'onere di L. 109.000.000 a carico dell'esercizio 1962 mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1962, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, sulla costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei Corpi di soccorso alpino della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, è sostituito col seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società degli alpinisti Tridentini in Trento una sovven-

zione annua, il cui importo sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio, per la costituzione e la gestione di un fondo destinato:

a) al pagamento di indennità alle guide e portatori alpini nonchè alle squadre di soccorso alpino per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di ricupero o di soccorso;

b) al rimborso delle spese di trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello di operazioni e viceversa;

c) alle spese per il reintegro ai Corpi di soccorso alpino del materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di ricupero o di salvataggio, nonchè per il potenziamento delle attrezzature dei Corpi medesimi;

d) alle spese di gestione e di addestramento dei Corpi stessi;

e) all'attuazione di azioni propagandistiche intese a diffondere la conoscenza dei Corpi di soccorso alpino nonchè a prevenire gli incidenti alpinistici ».

Art. 2.

La sovvenzione di cui alla citata legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, è determinata, per l'esercizio finanziario 1961, in L. 9.400.000.

Alla copertura del maggior onere di L. 6.400.000 si provvede mediante riduzione di L. 1.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 52 e di L. 5.400.000 di quello iscritto al cap. n. 138 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 5 gennaio 1962, n. 2079.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1962)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 43 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente la « autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962 »;

Considerato che nella votazione finale del 21 dicembre 1961 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Ritenuto che, in dipendenza di quanto sopra, il Presidente del Consiglio regionale ha inoltrato il disegno di legge in questione a questo Ministero, deferendogliene l'ulteriore corso;

Considerata l'opportunità che alla Giunta regionale venga accordata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962;

Decreta:

La Giunta della Regione Trentino-Alto Adige è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato, e non oltre il 31 marzo 1962, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962, secondo gli stati di previsione del l'entrata e della spesa quali risultano dal relativo disegno di legge n. 35 presentato al Consiglio regionale.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: SCELBA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1962, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 1962*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1962 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1962, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 9 giugno 1961, n. 3 e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1962.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 16 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1962, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, recante provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Al fine di migliorare ed incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nei limiti di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nella parte straordinaria della spesa del bilancio regionale - rubrica turismo - per:

a) la costruzione dei rifugi alpini, limitatamente alla parte muraria, compresi gli impianti fissi;

b) la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;

c) la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini;

d) l'attuazione di azioni pubblicitarie intese a valorizzare il patrimonio alpinistico regionale ».

Art. 2.

A decorrere dall'anno 1962 l'esercizio delle funzioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, è delegato agli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale e nei limiti di somma che all'inizio di ciascun anno finanziario saranno fissati per ciascun Ente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

A tal fine le domande di cui all'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, devono essere presentate, nei termini stabiliti e corredate dei prescritti documenti, all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 3.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli Enti provinciali per il turismo devono attenersi alle direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge od alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale e all'Ente provinciale per il turismo competente.

Art. 5.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi dell'ente delegato in caso di violazione delle norme della presente legge, delle direttive regionali o in caso di persistente inerzia.

Art. 6.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni degli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1962, n. 6.

Ulteriore finanziamento e modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 30 gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, modificata con la legge regionale 30 marzo 1958, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 312 milioni da ripartire come segue: Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961, Lire 92 milioni a carico dell'esercizio 1962, Lire 84 milioni a carico dell'esercizio 1963 e Lire 86 milioni a carico dell'esercizio 1964.

Art. 2.

Per la concessione di contributi in conto interesse a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, modificata con la legge regionale 30 marzo 1958, n. 8, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

esercizio 1962 Lire 8 milioni;
esercizio 1963 Lire 8 milioni;
esercizio 1964 Lire 8 milioni.

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione a decorrere dall'esercizio 1962 come appresso:

esercizio 1962	Lire 8 milioni
esercizio 1963	Lire 16 milioni
esercizi dal 1964 al 1973	Lire 24 milioni
esercizio 1974	Lire 16 milioni
esercizio 1975	Lire 8 milioni

Art. 3.

Il contributo in conto capitale può essere concesso fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, purchè non superiore a 25 milioni di lire, per le opere irrigue promosse da associazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e non superiore a 5 milioni di lire per le opere irrigue promosse da singoli agricoltori.

Art. 4.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 5.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

All'onere di Lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1961, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario ed all'onere di Lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1962 mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1962, n. 7.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 sul Servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 30 gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1961, dal seguente:

« Alla gestione si provvede:

a) coi proventi delle prestazioni a pagamento dei rispettivi Corpi permanenti;

b) mediante l'integrazione della Cassa regionale antincendi ».

Art. 2.

Per l'attuazione del precedente art. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa, a carico della Regione, a titolo di assegnazione alla Cassa regionale antincendi, di L. 53.600.000 per l'esercizio finanziario 1961 e di L. 49.899.000 per l'esercizio 1962 per la copertura del maggior onere che ne deriva a carico del bilancio della Cassa stessa.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di L. 53.600.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1961 si provvede mediante riduzione di L. 30.000.000 dal fondo speciale inscritto al cap. n. 53, di L. 3.600.000 e di L. 20.000.000 dagli staziamenti inscritti rispettivamente ai capp. n. 44 e n. 195 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1961.

Al maggior onere di L. 49.899.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1962 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo speciale inscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1962, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, concernente la nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare delle borse è così stabilito:

a) L. 140.000 ciascuna per studenti che frequentano istituti di istruzione superiore;

b) L. 50.000 ciascuna per studenti che frequentano scuole secondarie di grado superiore, che hanno sede nella provincia di Trento e per studenti che frequentano scuole secondarie di grado superiore, attualmente non esistenti nella Provincia.

Per gli studenti che non abbiano la residenza nella località sede della scuola frequentata, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 5, le borse di studio, di cui alla lettera *b*), possono essere elevate fino ad un massimo di L. 80.000.

Sempre su proposta della Commissione, le borse di studio, di cui alla lettera *a*), possono essere elevate fino ad un massimo di L. 200.000. Tale maggiorazione è limitata a quelle facoltà o tipo di scuole superiori che saranno annualmente determinate dalla Giunta provinciale.

La Giunta provinciale fisserà inoltre ogni anno il numero delle borse di studio riservate ai concorrenti delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) e l'ammontare delle somme da accantonare per le maggiorazioni di cui ai comma precedenti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le borse vengono conferite agli aspiranti mediante concorsi, in considerazione delle loro condizioni di bisogno e delle capacità dimostrate ».

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

Per l'esercizio finanziario 1961 è autorizzata la spesa di L. 20.000.000.

E' abrogato l'art. 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3.

Art. 4.

Le somme non impegnate nel decorso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1961, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 42: « Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio »: riduzione da L. 70.000.000 a L. 61.000.000 con una diminuzione di . . . . . L. 9.000.000

Art. 50: « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »: riduzione totale dello stanziamento L. 11.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione . L. 20.000.000

in aumento:

Art. 135-*bis* (*di nuova istituzione*): « Spese per l'istituzione di borse di studio » . L. 20.000.000

Totale delle variazioni in aumento . L. 20.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 22 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1962, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1962 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio 1962, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 14 giugno 1961, n. 3, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1962.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 gennaio 1962

p. *Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 17 febbraio 1962, n. 240.

Approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1962)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 44 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale in data 12 dicembre 1961, concernente il « secondo provvedi-

mento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961 » nonchè le variazioni apportate al medesimo dalla Commissione legislativa Finanze e patrimonio, come risultano dalla relazione del 18 dicembre 1961;

Visto il verbale della seduta del 21 dicembre 1961 dal quale risulta che, nella votazione finale, detto disegno di legge non ha riportato il voto favorevole della maggioranza prescritta dall'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 19 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17;

Considerata l'opportunità di provvedere alla approvazione del suddetto provvedimento di variazione;

Decreta:

E' approvato il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1961, quale risulta dai documenit allegati.

Roma, addì 17 febbraio 1962

Il Ministro: SCELBA

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1961 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 44. — Spesa per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale, ecc. L. 3.600.000

Fondi di riserva

Cap. n. 51. — Fondo di riserva di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 » 39.000.000

Cap. n. 52. — Fondo di riserva per le spese impreviste » 1.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 53. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 80.000.000

SPESA STRAORDINARIA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 138. — Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale . . . . . L. 5.400.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'

Accensione di crediti

Cap. n. 195. — Fondo per l'anticipazione delle rette di spedalità, ecc. . . . L. 20.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 149.000.000

a) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni ecc. (legge regionale in corso di promulgazione) L. 39.000.000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap. n. 79. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (legge regionale in corso di promulgazione) L. 53.600.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 114-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributi in conto capitale a sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19 e successive modificazioni, per intensificare ed estendere la irrigazione e la fertirrigazione nel territorio della Regione (legge regionale in corso di promulgazione) (prima quota) . L. 50.000.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 141. — Sovvenzione alla Società Alpinisti Tridentini di Trento per l'attività dei Corpi di soccorso alpino della Regione (legge regionale in corso di promulgazione) . L. 6.400.000

Totale in aumento . . . L. 149.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1961

ENTRATA

a) *In aumento*:

Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . L. 53.600.000

SPESA

a) *In aumento*:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

— al Corpo permanente di Trento L. 28.475.000
— al Corpo permanente di Bolzano » 25.125.000

L. 53.600.000

Allegato n. 1 alla TABELLA *B*

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1961.

ENTRATA

a) *In diminuzione*:

Art. 3. — Contributo del comune di Trento L. 28.475.000

b) *In aumento*:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . » 28.475.000

Allegato n. 2 alla TABELLA B

ENTRATA

a) *In diminuzione*:

Art. 3. — Contributo del comune di Bolzano	L.	25.125.000

b) *In aumento*:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	»	25.125.000
Art. 7. — Proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso	»	1.019.935
Totale	L.	26.144.935

SPESA

In aumento:

Art 19. — Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi, ecc.	L.	1.019.935

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 1962, n. 2.

Modifica dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 viene modificato come segue:

« La Giunta provinciale è autorizzata a modificare le competenze di cui al precedente comma con norma regolamentare ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 febbraio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1962, n. 3.

Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole elementari della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 10 *del* 6 *marzo* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzione con uno o più istituti di assicurazione per garantire agli alunni iscritti nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, l'assicurazione contro gli infortuni durante l'anno scolastico.

Art. 2.

L'assicurazione deve coprire i seguenti rischi:

a) gli infortuni sofferti durante la frequenza della scuola nelle ore di lezione, di ricreazione, di esercitazioni ginnastiche e di refezioni;

b) gli infortuni sofferti durante lo svolgimento di passeggiate, di gite ed escursioni, di visite per istruzione; di attività sportive, esercitazioni ed attività agonistiche, in quanto assicurabili, e durante lo svolgimento di funzioni religiose connesse con l'attività scolastica;

c) gli infortuni sofferti dagli alunni durante il percorso normale dalla propria abitazione alla scuola e chiesa e ritorno.

Art. 3.

Per il raggiungimento dello scopo previsto dalla presente legge sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

Art. 4.

Per l'anno scolastico 1961-62 l'obbligo assicurativo decorre dalla data di stipulazione della convenzione di cui all'art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 21 febbraio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1961, n. 139.

Approvazione del regolamento che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 13 *marzo* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione » e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed in particolare l'art. 384;

Visti gli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538 contenente « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visti gli articoli 129 e 130 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 787 contenente « Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di corredo ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato »;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento che determini le caratteristiche e la foggia delle uniformi per gli appartenenti al « ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali » della Regione;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1990 del 19 dicembre 1961;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento concernente le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al « ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali » e le modalità per il suo uso, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 30 dicembre 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 15 *febbraio* 1962, *registro n.* 1, *foglio* 319. — VAGLIVIELLO

Regolamento che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso.

Art. 1.
Caratteristiche delle divise

Le uniformi dei sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione — di cui alla tabella *H*) — allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono quelle di seguito elencate:

a) *Uniforme invernale di servizio*:
giubba di tessuto di lana grigioverde;
pantalone lungo di tessuto di lana grigioverde;
camicia di flanella di lana grigioverde;
cravatta grigioverde;
copricapo a busta di panno diagonalino grigioverde;
calzature da montagna;
giacca a vento di tessuto di cotone gabardine grigioverde, impermeabilizzato, con rivestimento interno di tessuto di lana;
cavigliere di tela grigioverde;
cinturone di cuoio marrone con tracolla e fondina.

b) *Uniforme estiva di servizio*:
giubba di tela grigioverde;
pantalone lungo di tela grigioverde;
camicia di tela grigioverde;
cravatta grigioverde;
copricapo a busta di tela grigioverde;
calzature da montagna;
cavigliere di tela grigioverde;
cinturone di cuoio marrone con tracolla e fondina.

c) *Uniforme invernale ordinaria*: con le stesse caratteristiche dell'uniforme invernale di servizio, tranne che per le calzature da montagna, che sono sostituite con calzature basse di pelle marrone e per la giacca a vento che è sostituita con cappotto di panno grigioverde (per le guardie scelte e guardie) e di castorino grigioverde (per i sottufficiali) o con l'impermeabile di cotone gabardine grigioverde.

d) *Uniforme estiva ordinaria*: con le stesse caratteristiche dell'uniforme estiva di servizio, tranne che per le calzature da montagna che sono sostituite con calzature basse di pelle marrone.

Tali uniformi hanno caratteristiche identiche a quelle indicate negli allegati *A*), *B*), C_1), C_2) e *D*).

Art. 2.
Distintivi di grado

I distintivi di grado sono identici a quelli in uso per i pari grado del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Art. 3.
Fregio distintivo

Sulla tasca superiore della giubba dovrà essere applicato un fregio distintivo. Detto fregio, in metallo del diametro di cm, 4, su fondo bianco, porta ai bordi la dicitura esterna: « Corpo forestale regionale Forstdienst der Region ». Nello scudetto circoscritto nel cerchio è disegnato un abete di colore verde con ai lati gli stemmi comunali di Trento e di Bolzano (allegato *E*).

Art. 4.
Fregio del copricapo

Il fregio da applicarsi sul copricapo rappresenta un'aquila con le ali spiegate che racchiude fra gli artigli due asce incrociate con al centro la lettera « R » (cm. 6 × cm. 3,50). Il fregio è ricamato in oro per i sottufficiali ed in cotone nero per le guardie scelte e le guardie (allegato *F*).

Art. 5.
Alamari

Gli alamari da applicarsi sul bavero della giubba sono di metallo aventi la misura di cm. 7,10 × cm. 2,30. I quattro quinti della loro superficie — su fondo verde su cornice dorata — racchiudono fronde di quercia incrociate con nel mezzo la lettera « R » (allegato *G*).

Art. 6.
Qualità, quantità e durata degli oggetti di vestiario

Gli oggetti di corredo sono forniti gratuitamente al personale del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali; la durata minima d'uso di ciascun oggetto è determinata in conformità alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 787.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1962, n. 8.
Proroga al 30 aprile 1962 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 10 *aprile* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1962, già autorizzato fino al 31 marzo 1962 con il decreto ministeriale Interno 5 gennaio 1962, n. 2079/001530, è ulteriormente consentito fino al 30 aprile 1962, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge già presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° aprile 1962.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 aprile 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 aprile 1962, n. 4.
Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 10 *aprile* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

Art. 1.

Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso stabilite nel regolamento di esecuzione e deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio dell'attività professionale del proprietario: in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq. 80 per artigiani iscritti nel registro delle imprese artigiane di cui all'art. 3 della legge

provinciale 26 giugno 1956, n. 7, esercenti una delle attività indicate nel regolamento di esecuzione, rispettivamente mq. 45 per gli altri;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di servizi igienici propri;

d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

f) comprendere una superficie utile non superiore:

a m² 70 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a m² 90 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a m² 110 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a m² 130 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Possono essere previsti impianti di riscaldamento centrale o autonomi nonchè per gli stabili con più di tre piani impianti di ascensori. Per le famiglie composte di più di sette membri è ammesso l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette, il che può corrispondere ad altrettanti vani abitabili.

A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia ed al coniuge, concorrono solamente i genitori conviventi ed i figli che non siano sposati e che non abbiano altro appartamento in proprietà o in affitto.

Art. 2.

Sono esclusi dalle agevolazioni per l'edilizia popolare:

a) chi non abbia la propria residenza stabile in un Comune della provincia;

b) chi sia ovunque proprietario o usufruttuario di altra abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia. Si considera adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due ad un massimo di cinque vani. Lo stesso vale se proprietario o usufruttuario è il coniuge non separato legalmente;

c) i componenti la famiglia alla quale sia stata assegnata a qualunque titolo altra abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia, per la quale siano state utilizzate agevolazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri enti pubblici, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;

d) i componenti le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo, in cui prevalga il reddito non proveniente da lavoro o che sia superiore a L. 2.000.000 al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e di L. 80.000 per ogni altro componente a carico.

Art. 3.

La contravvenzione alle norme di cui agli articoli 1 e 2 e la vendita, la locazione od il cambiamento di destinazione dell'abitazione nei primi dieci anni dalla concessione delle agevolazioni comporta la decadenza dalle stesse e l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito dalla Provincia a titolo di contributo. Nel secondo decennio la vendita, la locazione od il cambiamento di destinazione comporta la immediata cessazione delle agevolazioni concesse.

I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a fornire, su richiesta dell'Assessorato, entro un mese le informazioni occorrenti. Il fatto che dà luogo ad un provvedimento deve essere contestato dall'Assessorato al beneficiario con invito di presentare entro due mesi controdeduzioni adeguatamente documentate. In caso di mancata risposta deve essere applicata la sanzione corrispondente.

Spetta alla Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12 decidere sulle contravvenzioni e comminare le relative sanzioni nonchè di dichiarare la cessazione delle agevolazioni nei casi di cui al primo comma.

Art. 4.

Nella concessione delle agevolazioni provinciali devono essere considerate prevalentemente: le condizioni economiche della famiglia, la consistenza numerica della famiglia e l'anzianità di residenza in uno o più Comuni della provincia.

Costituiscono ulteriori criteri di preferenza:

a) espropriazione per motivi di interesse generale;

b) condizioni deficienti di abitabilità a norma del regolamento di esecuzione;

c) necessità di adeguare il numero dei vani al fabbisogno della propria famiglia;

d) trasferimento da altro Comune della provincia di famiglia già costituita o costituzione di nuova famiglia.

Nella concessione delle agevolazioni resta fermo comunque che il fondo a disposizione va distribuito secondo il criterio della proporzione etnica, così come si esprime in seno al Consiglio provinciale, tenendo conto equamente del gruppo linguistico ladino.

Art. 5.

La domanda per ottenere le agevolazioni provinciali per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di un'abitazione popolare deve essere presentata all'Assessorato per l'edilizia popolare tra il primo settembre e la fine del mese di ottobre di ciascun anno. La domanda deve essere corredata dal progetto di massima od esecutivo e dal preventivo e dalla documentazione prescritta nel regolamento. L'esito della domanda deve essere comunicato al richiedente entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

La concessione delle agevolazioni provinciali deve essere preceduta dall'approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente a norma dell'art. 1 della presente legge ed agli effetti dell'art. 50 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1942, n. 843 ed a norma del piano di coordinamento provinciale e della legge per la tutela del paesaggio.

PARTE SECONDA

Art. 6.

E' costituito il fondo per l'edilizia popolare destinato alla erogazione di contributi annui costanti del quattro per cento per la durata effettiva del mutuo fino ad un massimo di anni 20 sul capitale iniziale dei mutui concessi ai sensi dell'art. 1 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche a privati singoli o associati in cooperative o per essi all'Istituto case popolari per la costruzione e l'acquisto di abitazioni popolari. A tal fine si considerano costruzioni anche l'impianto dei servizi igienico-sanitari e di riscaldamento, nonchè gli ampliamenti e le trasformazioni consistenti, compresa la trasformazione in abitazione di edifici o parti di essi adibiti ad altri usi. Il contributo è esteso anche al periodo di preammortamento.

Art. 7.

L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 6, non può superare la somma di L. 5.000.000 per abitazione nè il 70 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione; esso deve essere garantito da idonea garanzia e può essere garantito in caso di accertata necessità da ulteriore garanzia sussidiaria sul fondo di cui all'art. 9.

Art. 8.

Nel caso di costruzione l'erogazione del mutuo avviene mediante versamenti rateali su stati di avanzamento dei lavori. L'erogazione deve essere preceduta dal perfezionamento delle garanzie con il mutuante.

Nel caso di acquisto l'erogazione del mutuo avverrà in unica soluzione, sempre dopo il perfezionamento delle garanzie.

Art. 9.

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 7 l'Amministrazione provinciale costituirà presso la tesoreria provinciale un apposito fondo.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare dieci volte l'ammontare del fondo e potrà essere investito in cartelle fondiarie emesse a termini di legge dagli Istituti di credito fondiario operanti nella Provincia.

Le condizioni dei mutui e le modalità del pagamento del contributo e della prestazione della garanzia sussidiaria, saranno regolate la apposite convenzioni da stipularsi dal Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta con i mutuanti.

Art. 10.

Per l'impiego del fondo per l'edilizia popolare di cui all'art. 6 e del fondo di garanzia di cui all'art. 9 è costituita una Commissione presieduta dall'Assessore competente e composta:

di due membri della Giunta provinciale di cui uno funge da vice presidente;

di tre consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale, che non siano membri della Giunta.

La composizione della Commissione di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel Consiglio provinciale.

Alle riunioni della Commissione partecipano senza diritto di voto:

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per il coordinamento con le agevolazioni per l'edilizia rurale ed

un rappresentante dell'Istituto per le case popolari della Provincia per il coordinamento con le funzioni proprie dell'Istituto.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

I componenti della Commissione durano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Assessorato per l'edilizia popolare.

Art. 11.

La Commissione di cui al precedente articolo ha il compito:

a) di concedere il contributo di cui all'art. 6 ed eventualmente la garanzia sussidiaria di cui all'art. 9 fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

b) di compilare una relazione annua sull'andamento della propria gestione, da presentarsi al Consiglio provinciale.

La Commissione deve coordinare la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge con quelle in atto per determinate categorie della popolazione, escludendo il richiedente che ritiene possa giovarsi di un'altra agevolazione avente destinazione più specifica alla categoria cui appartiene. Il richiedente, così escluso può ripresentare la domanda negli anni successivi nel limite di durata della agevolazione.

Art. 12.

A decorrere dall'esercizio 1962 è autorizzato lo stanziamento nel bilancio provinciale delle seguenti somme:

a) a titolo di spese per la concessione di agevolazioni su mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari:

1962	48.000.000
1963	96.000.000
1964	144.000.000
1965	192.000.000
1966-1981	240.000.000
1982	192.000.000
1983	144.000.000
1984	96.000.000
1985	48.000.000

La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere impiegata nell'esercizio immediatamente successivo.

b) a titolo di fondo destinato alla concessione di garanzie su mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari:

1962	60.000.000
1963	60.000.000
1964	60.000.000
1965	60.000.000
1966	60.000.000

A partire dal 1982 il fondo di cui sopra si riduce annualmente di L. 60 milioni che rifluiscono nel bilancio provinciale.

PARTE TERZA

Art. 13.

Il fondo provinciale per l'incremento edilizio di cui alla legge provinciale 8 febbraio 1952, n. 2 e successive modificazioni, la cui cessazione era prevista per l'esercizio 1961, viene ulteriormente alimentato per l'esercizio finanziario 1962 con lo stanziamento di L. 400 milioni. A partire dal 1962 non sono più ammesse domande di contributo su tale fondo. I rimborsi dei mutui concessi in base a tale legge rifluiscono nel bilancio provinciale.

Art. 14.

Per la esecuzione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 10 luglio 1961, viene costituito il fondo provinciale « abitazioni lavoratori agricoli » dotato per l'anno 1962 della somma di L. 200 milioni e per gli anni successivi della somma che verrà stanziata nel relativo bilancio provinciale.

Il servizio di cassa relativo al fondo di cui al comma precedente può essere affidato ad un Istituto di credito; in tal caso si applicano a tale Istituto le disposizioni di cui agli articoli 2 lett. *g*), e 6) della legge provinciale n. 6 del 10 luglio 1961.

Saranno versate all'entrata del bilancio provinciale:

le somme ricavate dalla vendita degli alloggi rispettivamente dalla locazione delle abitazioni la cui costruzione, risanamento, riattamento o ampliamento sia stato finanziato dal fondo provinciale, detratto in caso di locazione il 25 per cento per la manutenzione, riparazione o gestione;

in caso di applicazione del secondo comma del presente articolo gli interessi maturati su somme depositate presso l'Istituto di credito.

La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere impiegata nell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 15.

Le spese di cui agli articoli 12 lettere *a*) e *b*), 13 e 14 della presente legge fanno carico rispettivamente agli articoli 92, 93, 153 e 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale 1962 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 16.

Per l'anno 1962 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5 corre dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del terzo mese successivo. L'esito della domanda deve essere comunicato al richiedente entro il terzo mese successivo al decorso del termine per la presentazione delle domande.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 aprile 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il V Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1962, n. 25.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, per quanto attiene al programma degli esami di promozione nelle carriere direttiva e di concetto.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 17 *aprile* 1962).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione » e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54;

Ravvisata la necessità di emanare ulteriori norme regolamentari per definire il programma degli esami di promozione nelle carriere direttive e di concetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 gennaio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, recante « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione » per quanto attiene al pro-

gramma degli esami di promozione nelle carriere direttive e di concetto dei ruoli organici del personale regionale, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1962, registro n. 2, foglio n. 213 - *Vagliviello*.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, per quanto attiene al programma degli esami di promozione nelle carriere direttive e di concetto.

Art. 1.

Le prove di esame per le promozioni nelle carriere direttive del ruolo amministrativo, del ruolo speciale di Ragioneria, del ruolo tecnico, del ruolo tecnico dell'agricoltura e del ruolo tecnico delle foreste, saranno svolte in base ai programmi contenuti nei quadri da A/1 ad A/15 annessi al presente decreto.

Art. 2.

Le prove di esame per le promozioni nelle carriere di concetto del ruolo amministrativo, del ruolo speciale degli assistenti sociali, del ruolo tecnico, del ruolo tecnico dell'agricoltura e del ruolo tecnico delle foreste, saranno svolte in base ai programmi contenuti nei quadri da B/1 a B/10 annessi al presente decreto.

Art. 3.

Gli annessi allegati, firmati dal Presidente della Giunta regionale, formano parte integrante del presente regolamento.

QUADRO A/1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nella carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Prove scritte

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto costituzionale;
4) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;
2) Contabilità pubblica;
3) Stato giuridico degli impiegati regionali;
4) Leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione e l'attività amministrativa dell'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige.

QUADRO A/2

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nella carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Prove scritte

1) Diritto civile;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;
2) Stato giuridico degli impiegati regionali;
3) Leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione e l'attività amministrativa dell'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige.

QUADRO A/3

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso speciale per la promozione alla qualifica di direttore di divisione nella carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Prove scritte

1) Studio e soluzione di questioni connesse all'attività propria del ramo di appartenenza;
2) Prova riguardante le discipline attinenti alle funzioni proprie della carriera (diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile e diritto finanziario).

Prova orale

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte.

QUADRO A/4

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nella carriera direttiva del ruolo organico speciale di ragioneria.

Prove scritte

1) *a)* Diritto costituzionale e amministrativo;
b) Diritto civile;
2) *a)* Contabilità di Stato e della Regione Trentino-Alto Adige;
b) Scienza delle finanze ed economia politica;
3) Matematica finanziaria (interesse, sconto, annualità, ammortamento);
4) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Attribuzioni della Corte dei Conti;
Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige.

QUADRO A/5

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nella carriera direttiva del ruolo organico speciale della ragioneria.

Prove scritte

1) *a)* Diritto costituzionale e amministrativo;
b) Diritto civile;
2) Contabilità di Stato e della Regione Trentino-Alto Adige;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;
Scienza delle finanze ed economia politica;
Matematica finanziaria (interesse, sconto, annualità, ammortamento).

QUADRO A/6

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso speciale per la promozione alla qualifica di direttore di divisione nella carriera direttiva del ruolo organico speciale di ragioneria.

Prove scritte

1) Studio e soluzione di questioni connesse all'attività propria del ramo di appartenenza;
2) Prova riguardante le discipline attinenti alle funzioni proprie della carriera (diritto costituzionale e amministrativo, scienza delle finanze ed economia politica, contabilità pubblica).

Prova orale

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte.

QUADRO A/7

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di ingegnere superiore nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico.

Prove scritte

1) *Viabilità e trasporti*:

Progetto di un breve tronco di strada in terreno accidentato, compresi computi e calcolo di massima di qualche opera d'arte;

2) *Costruzioni idrauliche*:

Progetto di massima di un'opera idraulica (acquedotti, fognature, impianti irrigui, canali, sistemazioni di corsi d'acqua), compresi i relativi calcoli e computi;

3) *Edilizia*:

Progetto di massima di un edificio; sviluppo esecutivo di una sua parte compreso tutti gli allegati di rito;

4) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Meccanica: calcoli statici di una struttura in muratura o cemento armato o legno o metallo; calcoli di massima di un impianto tecnologico (riscaldamento, refrigerazione, condizionamento elettrico, igienico, sanitario ed idrico);

2) Leggi e regolamenti sui lavori pubblici, con particolare riguardo alla condotta, direzione e collaudazione dei lavori;

3) Espropriazioni per cause di pubblica utilità;

4) Organizzazione del cantiere: responsabilità civile e penale.

QUADRO A/8

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di ingegnere superiore nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico.

Prove scritte

1) *Viabilità e trasporti*:

Progetto di un breve tronco di strada in terreno accidentato, compresi computi e calcolo di massima di qualche opera d'arte;

2) *Edilizia*:

Progetto di massima di un edificio; sviluppo esecutivo di una sua parte compresi tutti gli allegati di rito;

3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Costruzioni idrauliche: acquedotti, fognature, impianti irrigui, canali, sistemazioni di corsi d'acqua;

2) Leggi e regolamenti sui lavori pubblici, con particolare riguardo alla condotta, direzione e collaudazione dei lavori;

3) Espropriazioni per causa di pubblica utilità;

4) Organizzazione del cantiere: responsabilità civile e penale.

QUADRO A/9

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso speciale per la promozione alla qualifica di ingegnere capo nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico.

Prove scritte

a) Progetto di massima di un breve tronco di strada in terreno accidentato, o di un'opera idraulica (acquedotti, fognature, impianti irrigui, canali, sistemazioni di corsi d'acqua) compresi i calcoli di massima delle opere d'arte;

b) Esame critico del progetto di un'opera edilizia di notevole importanza architettonica e statica comprese verifiche di calcoli di stabilità delle strutture, degli impianti tecnologici principali (riscaldamento, refrigerazione, condizionamento elettrico, idrico, igienico, sanitario).

Stesura della relativa relazione di esame.

Prova orale

L'esame orale sulle materie oggetto delle prove scritte.

QUADRO A/10

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di ispettore superiore nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura.

Prove scritte

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia e politica agraria - estimo rurale;
3) Zootecnia;
4) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
2) Industrie agrarie;
3) Principii di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riferimento a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione, sui miglioramenti fondiari, la cooperazione nonchè sulle provvidenze per favorire la formazione delle proprietà dirette coltivatrici.

QUADRO A/11

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di ispettore superiore nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura.

Prove scritte

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre comprende:

1) Economia e politica agraria - estimo rurale;

2) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;

3) Industrie agrarie;

4) Principii di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riferimento a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione, sui miglioramenti fondiari, la cooperazione nonchè sulle provvidenze per favorire la formazione delle proprietà dirette coltivatrici.

QUADRO A/12

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso speciale per la promozione alla qualifica di ispettore capo nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura.

Prove scritte

1) Prova sugli aspetti agronomici della meccanizzazione agraria, sugli ordinamenti colturali, sugli allevamenti e sulle industrie di prima trasformazione (olearia, casearia, enologica);
2) Studio e soluzione di questioni connesse all'attività propria del ramo di appartenenza.

Prova orale

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte.

QUADRO A/13

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di ispettore superiore nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico delle foreste.

Prove scritte

1) Sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani, ivi compresa la difesa contro le valanghe;
2) Economia montana con particolare riferimento a quella della Regione Trentino-Alto Adige;
3) Selvicoltura nell'ambito delle zone alpine;
4) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Legislazione forestale e montana;
2) Norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e della Regione.

QUADRO A/14

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di ispettore superiore nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico delle foreste.

Prove scritte

1) Sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani; caratteristiche generali delle principali opere intensive ed estensive. Criteri e tecnica della sistemazione idraulico-forestale e antivalanga nell'ambito della Regione;
2) Economia montana e selvicoltura: criteri e tecnica degli interventi per la ricostruzione dei boschi resinosi e cedui degradanti e per il miglioramento degli incolti produttivi in Regione. Criteri e tecnica per il miglioramento dei pascoli montani in Regione. Governo, trattamento e miglioramento dei boschi regionali, in relazione anche alle forme di proprietà, con particolare riferimento a quelli in formazione pure o miste di resinose. Criteri generali di assestamento forestale.
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Legislazione forestale e montana;
2) Norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e della Regione.

QUADRO A/15

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso speciale per la promozione alla qualifica di ispettore capo nella carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico delle foreste.

Prove scritte

1) Prova su materie e discipline attinenti alla attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione forestale, con particolare riferimento alla tecnica ed alla economia selvicolturale, alle utilizzazioni boschive ed agli indirizzi generali di economia montana, relativi al territorio della Regione;
2) Studio e soluzione di questioni connesse all'attività propria del ramo di appartenenza.

Prova orale

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte.

QUADRO B/1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario primo ragioniere nella carriera di concetto del ruolo organico del personale amministrativo.

Prove scritte

1) Istituzioni di diritto civile;
2) Istituzioni di diritto amministrativo;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi di istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Elementi di contabilità pubblica;
2) Stato giuridico degli impiegati regionali;
3) Leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione e l'attività amministrativa dell'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige;
4) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige.

QUADRO B/2

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione a primo segretario primo ragioniere nella carriera di concetto del ruolo organico del personale amministrativo.

Prove scritte

1) Istituzioni di diritto civile e di diritto amministrativo;
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;
2) Elementi di contabilità pubblica;
3) Stato giuridico degli impiegati regionali.

QUADRO B/3

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione a primo assistente sociale nella carriera di concetto del ruolo organico speciale degli assistenti sociali.

Prove scritte

1) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;
2) Enti pubblici e privati di assistenza: funzioni e competenze;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Il Centro regionale di servizio sociale: compiti e funzioni;
2) Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al libro delle persone e della famiglia;
3) Nozioni di legislazione previdenziale e assitenziale.

QUADRO B/4

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione a primo assistente sociale nella carriera di concetto del ruolo organico speciale degli assistenti sociali.

Prove scritte

1) Ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) Il Centro regionale di servizio sociale: compiti e funzioni;
2) Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al libro delle persone e della famiglia.

QUADRO B/5

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo geometra nella carriera di concetto del ruolo organico del personale tecnico.

Prove scritte

1) *Viabilità:*
Progetto di massima di un breve tronco stradale con particolare riguardo ai relativi computi sia del tracciato che delle opere d'arte.
Relazione tecnica.

2) *Edilizia*:
Progetto di semplice costruzione edilizia, con speciale riguardo ai relativi computi.
Relazione tecnica.
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Procedura amministrativa e legislazione in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo alla contabilità ed all'assistenza dei lavori;
2) Organizzazione del cantiere.

Prova pratica

Strumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici.
Operazioni di campagna.

QUADRO B/6

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di primo geometra nella carriera di concetto del ruolo organico del personale tecnico.

Prove scritte

1) *Viabilità - Edilizia*:
Progetto di massima di un breve tronco stradale con particolare riguardo ai relativi computi sia del tracciato che delle opere d'arte; oppure: progetto di semplice costruzione edilizia, con speciale riguardo ai relativi computi.
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Procedura amministrativa e legislazione in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo alla contabilità ed all'assistenza dei lavori;
2) Organizzazione del cantiere.

Prova pratica

Strumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici.
Operazioni di campagna.

QUADRO B/7

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo esperto nella carriera di concetto del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura.

Prove scritte

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Economia rurale ed estimo;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali e meccanica agraria:
4) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria

QUADRO B/8

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di primo esperto nella carriera di concetto del ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura.

Prove scritte

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi di istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Economia rurale ed estimo;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali e meccanica agraria;
4) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

QUADRO B/9

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo coadiutore della carriera di concetto del ruolo organico del personale tecnico delle foreste.

A) PROGRAMMA PER GEOMETRI

Prove scritte

1) Topografia e costruzioni con particolare riferimento alle opere di carattere forestale e montano;
2) Economia montana ed estimo;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Nozioni di legislazione rurale, forestale e montana.

B) PROGRAMMA PER RAGIONIERI

Prove scritte

1) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e della Regione;
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo, commerciale (soltanto società, cambiale e fallimento);
2) Elementi di economia politica e statistica;
3) Nozioni di legislazione forestale e montana.

C) PROGRAMMA PER PERITI AGRARI

Prove scritte

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia montana ed estimo;
3) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Nozioni di legislazione rurale, forestale e montana.

QUADRO B/10

PROGRAMMA DI ESAME

di idoneità per la promozione alla qualifica di primo coadiutore nella carriera di concetto del ruolo organico del personale tecnico delle foreste.

A) PROGRAMMA PER GEOMETRI

Prove scritte

1) Topografia e costruzioni con particolare riferimento alle opere di carattere forestale e montano;
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Economia montana ed estimo;
2) Legislazione rurale, forestale e montana.

B) PROGRAMMA PER RAGIONIERI

Prove scritte

1) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e della Regione e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi d'istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Computisteria e ragioneria generale;
2) Nozioni di legislazione rurale, forestale e montana.

C) PROGRAMMA PER PERITI AGRARI

Prove scritte

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree; economia montana ed estimo;
2) Studio e soluzione di questioni aventi particolare attinenza con i servizi di istituto propri del ramo di appartenenza.

Prova orale

L'esame orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
1) Elementi di zootecnia montana;
2) Nozioni di legislazione rurale, forestale e montana.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 aprile 1962, n. 3.
Stati di previsione dell'entrata e delle spesa per la provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 17 aprile 1962*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1962 l'applicazione delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquote già approvate in via amministrativa:

sovraimposta sui redditi dei terreni, con L. 10 per ogni cento lire di reddito imponibile rivalutato e quella sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % per ogni cento lire di reddito imponibile (legge 16 settembre 1960, n. 1014, art. 19);

addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, con le aliquote dell'1,75 % sui redditi di categoria *B*, e dell'1,40 sui redditi di categoria C_1 (legge 16 settembre 1960, n. 1014, art. 20);

tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dagli articoli 31 e 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione dei mutui previsti a copertura delle spese iscritte agli articoli 88, 90, 92, 97, 99, 100, 101, 133 dello stato di previsione della spesa (Tabella *B*) per l'importo complessivo di L. 2.074.500.000 al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50 % da estinguersi in un periodo non superiore a 35 annualità posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'esercizio 1962.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 5.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, e cioè:

Entrate

Entrate effettive	L. 6.709.126.000
Movimento di capitali	» 2.105.627.000
Contabilità speciali	» 386.600.000
Totale generale . .	L. 9.201.353.000

Spese

Spese effettive	L. 8.601.729.000
Movimento di capitali	» 213.024.000
Contabilità speciali	» 386.600.000
Totale generale . .	L. 9.201.353.000

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1962.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 11 aprile 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinarie
Entrate effettive	6.709.126.000	4.834.552.000	1.874.574.000
Movimento di capitali	2.105.627.000		
Contabilità speciali	386.600.000		
TOTALE ENTRATA . .	9.201.353.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1962

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Spese ordinarie	Spese straordinarie
I Assessorato finanze e patrimonio . . .	1.303.780.000	1.016.680.000	287.100.000
II Assessorato attività sociali e sanità . .	1.508.902.000	1.492.902.000	16.000.000
III Assessorato lavori pubblici . .	4.210.952.000	498.352.000	3.712.600.000
IV Assessorato pubblica istruzione e artigianato	1.463.570.000	1.449.570.000	14.000.000
V Assessorato agricoltura, commercio e turismo	114.525.000	19.475.000	95.050.000
Spese effettive .	8.601.729.000	4.476.979.000	4.124.750.000
Movimento di capitali	213.024.000		
Contabilità speciali	386.600.000		
TOTALE USCITA .	9.201.353.000		

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1962, n. 4.

Contributi per agevolare la formazione di piani regolatori generali.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *dell'8 maggio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare i Comuni che intendono provvedere alla formazione del piano regolatore generale, è autorizzato lo stanziamento, nel bilancio della Provincia, della somma annua di L. 15.000.000, per la durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1962.

Le somme non impegnate nel corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo precedente verrà utilizzato per la concessione di contributi a favore di Comuni con meno di 10.000 abitanti, per la redazione di piani regolatori generali, comunali e intercomunali.

Nella concessione dei contributi sarà data la priorità ai Comuni obbligati a formulare il piano regolatore a termini dell'art. 20 della legge provinciale 7 luglio 1960, n. 8.

Art. 3.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. Tuttavia le richieste dei Comuni che saranno progressivamente compresi negli elenchi degli obbligati a formare il piano regolatore, potranno pervenire anche successivamente nel termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale.

Le domande devono essere corredate

a) dalla deliberazione comunale di dar corso alla formazione del piano regolatore con la specificazione delle modalità con cui si intende provvedervi;

b) da un preventivo delle spese che il Comune dovrà sostenere per la redazione del piano.

Qualora la Giunta provinciale decida, a' sensi dell'art. 31 della legge provinciale 7 luglio 1960, n. 8, che si debba addivenire alla formazione di un piano intercomunale, la domanda di contributo, con la relativa documentazione predisposta d'intesa con i Comuni interessati, sarà presentata dal Comune incaricato di procedere alla redazione del piano.

Art. 4.

La Giunta provinciale, tenuto conto della situazione di bilancio negli ultimi tre anni nel Comune o dei Comuni nel caso di piano intercomunale, nonchè della pressione tributaria media esercitata dal Comune, o dai Comuni interessati, stabilirà l'ammontare del contributo tra il minimo del 30 per cento e un massimo del 70 per cento della spesa preventiva e ritenuta ammissibile.

Art. 5.

La liquidazione del contributo avverrà in due soluzioni uguali. La prima su presentazione di un certificato, rilasciato dalla Sezione urbanistica provinciale, attestante che è stato eseguito un primo schema generale del piano; la seconda ad avvenuta approvazione del piano stesso da parte del Consiglio provinciale.

Art. 6.

Le domande di contributo per l'anno 1962 devono pervenire entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'ulteriore termine per i Comuni progressivamente obbligati a redigere il piano.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 maggio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1962, n. 5.

Attribuzione al personale provinciale di un'indennità temporanea.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *dell'8 maggio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962, al personale provinciale è attribuita un'indennità temporanea, non pensionabile, pari al 15 % dello stipendio o salario effettivamente goduti, esclusa la tredicesima mensilità e qualsiasi indennità accessoria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti per il personale provinciale predisposti nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 maggio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1962, n. 6.
Disposizioni per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di « case popolari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *dell'*8 *maggio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Essa viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:

a) dall'Assessore provinciale incaricato dell'edilizia popolare, che la presiede;

b) dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici o da altro Assessore, quale vice presidente;

c) da un magistrato dell'ordine giudiziario in servizio nella Provincia, designato dal presidente del Tribunale di Trento;

d) da un magistrato dell'ordine amministrativo in servizio nella Provincia designato dal capo dell'ufficio di Trento;

e) da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;

f) da un esperto in materia di cooperative edilizie;

g) dal direttore della Ragioneria provinciale;

h) da un funzionario della carriera direttiva della Provincia;

i) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia appartenente alla carriera direttiva.

Art. 2.

E' istituito, presso la Provincia, il Comitato tecnico-amministrativo per le case popolari. Esso sostituisce tutti gli organi statali consultivi, individuali e collegiali, centrali e periferici, previsti dalle leggi dello Stato nella materia delle « case popolari » trasferita alla competenza della Provincia a termini del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28.

Il Comitato viene nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

a) dall'Assessore provinciale incaricato dell'edilizia popolare, che lo presiede;

b) dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici o da altro Assessore, quale vicepresidente;

c) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;

d) dall'ingegnere capo del Genio civile della Provincia;

e) da un ingegnere o architetto della Provincia;

f) da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, nominati su proposta dell'Ordine degli ingegneri e architetti;

g) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura distrettuale;

h) da un esperto in materia giuridico-amministrativa da scegliersi anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;

i) dal medico provinciale o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia appartenente alla carriera direttiva.

Art. 3.

Le adunanze della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nonchè quelle del Comitato tecnico-amministrativo delle case popolari sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Le funzioni tecniche di natura non consultiva finora spettanti, in materia di case popolari, ad uffici tecnici statali, saranno esercitate dalla Provincia, tramite i propri uffici.

Art. 5.

Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia alla Giunta provinciale le deliberazioni e gli atti dell'Istituto autonomo per le case popolari di cui sia fatta richiesta.

La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti o lo statuto dell'Istituto, nonchè quelle che importino una evidente lesione degli interessi dell'Istituto stesso.

Art. 6.

All'onere derivante dal funzionamento della Commissione e del Comitato istituiti dalla presente legge, si farà fronte con lo stanziamento di cui all'art. 8 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962 e corrispondente degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 maggio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1962, n. 7.
Trattamento di missione al personale della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *dell'*8 *maggio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ogni singola missione di servizio che il personale provinciale debba compiere entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige, è preventivamente autorizzata dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore o dal Segretario generale. Le missioni per servizio da compiersi fuori del territorio della Regione, sono preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore sostituto.

Art. 2.

E' approvata l'allegata tabella del trattamento di missione del personale provinciale, con le specificazioni ivi previste per gli autisti.

La Giunta provinciale è autorizzata a modificare, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente.

Nessuna indennità è dovuta per missioni di durata inferiore alle quattro ore.

Art. 3.

Per le missioni a carattere continuativo nella medesima località, di durata eccedente rispettivamente i 45, 90, 180 giorni, l'indennità, se dovuta, è corrisposta con le riduzioni e le modalità stabilite dalla legge per il personale dello Stato.

Art. 4.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio, è dovuta un'indennità supplementare, pari al dieci per cento del costo del biglietto.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare funzionari di grado I e II ad usare di un posto letto in compartimento singolo e gli altri dipendenti, della cuccetta, con rimborso della relativa spesa.

Art. 6.

Per le missioni a carattere periodico e per quelle da compiersi con particolare frequenza in relazione alle peculiari esigenze di determinati servizi, la Giunta provinciale, tenendo presenti le norme e le misure delle indennità previste per le missioni singole, può deliberare che venga liquidata al dipendente incaricato del servizio una indennità forfetaria mensile, in sostituzione della liquidazione per ogni singola missione.

Art. 7.

I dipendenti possono essere autorizzati ad usare macchine proprie per missioni di servizio, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale, che fisserà anche una indennità chilometrica forfetaria.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 maggio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA
del trattamento di missione del personale provinciale

GRADO	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento	Diaria senza pernottamento 1 giornata	Diaria per assenze di ½ giornata
I	I	6.000	3.000	1.500
II	I	6.000	3.000	1.500
III	I	5.250	2.625	1.310
IV/8	I	5.250	2.625	1.310
IV/9	I	4.500	2.250	1.125
V/10	I	4.500	2.250	1.125
V/11	II	4.000	2.000	1.000
VI/12-13	II	3.500	1.750	875
Usciere Capo				
Capo Officina	II	3.000	1.500	750
Capo meccanico al cantiere				
Rimanente personale	II	2.800	1.400	700

Al capo officina e agli autisti della Provincia verrà corrisposto il trattamento previsto dalla tabella, qualora debbano pernottare fuori sede. Negli altri casi, invece, spetterà loro, a titolo di rimborso spese, un compenso fisso di L. 1200 per il capo officina e di L. 1000 per gli autisti, per ogni pasto consumato fuori sede, verso certificazione dell'Assessore o del dipendente con il quale viaggiano.

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1962, n. 8.

Autorizzazione alla fidejussione per un mutuo da assumere dalla S.p.A. Società Automobilistica Atesina presso il Medio Credito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *dell'*8 *maggio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a prestare la garanzia della Provincia, nei limiti di L. 180.825.000 su di un mutuo di L. 250.000.000 da contrarsi dalla S.p.A. Società Automobilistica Atesina con il Medio Credito Trentino-Alto Adige. Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, per l'apprestamento dei mezzi finanziari occorrenti, per l'ammodernamento del parco macchine.

Il mutuo di L. 250.000.000 al tasso del 5 % avrà la durata di anni otto e sarà estinto mediante il pagamento di n. 14 semestralità costanti di L. 21.338.990 da pagarsi posticipatamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio al 31 dicembre 1963.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a firmare i relativi atti.

Art. 2.

Al rischio derivante dalla garanzia di cui all'articolo precedente, si farà fronte mediante lo stanziamento nei bilanci della Provincia delle seguenti somme corrispondenti alle quote annue di ammortamento del capitale e di interesse proporzionali alla percentuale della somma garantita sul totale della somma mutuata:

1963	L. 15.434.490
1964-69	» 30.868.985
1970 .	» 15.434.490

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 maggio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 1962, n. 34.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per quanto attiene all'avanzamento al grado di vice brigadiere del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del Servizio antincendi.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *dell'*8 *maggio* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, contenente norme sul Servizio antincendi;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari per quanto attiene all'avanzamento al grado di vice brigadiere del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del Servizio antincendi;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 23 gennaio 1962;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per quanto attiene all'avanzamento al grado di « vice brigadiere » del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del Servizio antincendi, secondo il testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 gennaio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1962
Registro n. 3, *foglio n.* 5. — MONACO

Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per quanto attiene all'avanzamento al grado di vice brigadiere del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del Servizio antincendi.

Art. 1.

I concorsi per l'avanzamento al grado di vice brigadiere del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del Servizio antincendi, di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sono banditi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

I bandi di concorso sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (Parte IV Personale).

Art. 2.

Per partecipare ai concorsi i vigili scelti ed i vigili — in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della legge regionale soprarichiamata — debbono presentare al comando del Corpo di appartenenza apposita domanda in carta legale, diretta alla Presidenza della Giunta regionale Ispettorato del personale, corredata dal diploma di idoneità conseguita con la frequenza del corso allievi sottufficiali, e di ogni altro titolo e documento che ritengano utile presentare ai fini della graduatoria di merito.

Le domande ed i documenti, corredate, ciascuna, da una dichiarazione del comandante del Corpo di appartenenza attestante che il concorrente non ha riportato negli ultimi tre mesi punizioni superiori alla riduzione della paga, sono trasmesse, tramite l'Assessorato competente, alla Presidenza della Giunta regionale Ispettorato del personale.

Art. 3.

L'esame e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Essa è presieduta dall'ispettore del personale e composta:

dai comandanti dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 4.

I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati

1ª categoria:	classifica ottenuta all'esame finale	punti 10
2ª categoria:	benemerenze di servizio	» 10
3ª categoria:	benemerenze combattentistiche	» 6
4ª categoria:	condotta in servizio	» 6
5ª categoria:	anzianità di servizio	» 4
6ª categoria:	attività sportiva e titoli vari	» 4
	Totale	punti 40

La valutazione massima complessiva da attribuirsi ai titoli sarà di 200 punti.

La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti di votazione complessivamente ottenuta nelle sei categorie dei titoli. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che ha maggiore anzianità nel ruolo.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54.

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 26 aprile 1962, n. 23.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 luglio 1961. n. 6. contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *del* 15 *maggio* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Visto l'art. 47 della legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948;

Vista la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6;

Vista la deliberazione delle Giunta porvinciale n. 686 del 19 aprile 1962;

Decreta:

Articolo unico

E' revocato il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 12 del 5 marzo 1962 e sostituito dal seguente:

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

Art. 1.

La qualifica di lavoratore agricolo compete a colui che può dimostrare che l'occupazione in un rapporto di dipendenza nel settore agricolo in ciascuno dei tre anni precedenti a quello in cui è presentata la domanda è prevalente nei confronti di eventuali altre occupazioni. Per i coeredi non assuntori di masi chiusi tale periodo è ridotto ad un anno.

L'Assessorato all'edilizia popolare provvederà a controllare l'iscrizione degli interessati negli elenchi nominativi presso l'Ufficio provinciale per i contributi unificati in agricoltura.

Art. 2.

Le domande di costruzione diretta di nuove abitazioni o di risanamento, di riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni vanno redatte su carta bollata da lire cento e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) questionario da predisporre a cura dell'Assessorato all'edilizia popolare, contenente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo seguente, da compilarsi in ogni sua parte;

b) documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione, anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrato, o prova delle proprietà della vecchia abitazione;

c) una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera.

Art. 3.

La concessione delle agevolazioni avverrà mediante assegnazione ad ogni singolo richiedente di un punteggio in base ai seguenti criteri:

1) giornate di lavoro:

a) ai lavoratori che durante i tre anni precedenti a quello in cui fu presentata la domanda hanno prestato complessivamente:

900 giornate di lavoro	punti 20
da 603 a 899 giornate di lavoro	» 15
da 453 a 602 giornate di lavoro	» 10
meno di 453	» 5

b) ai coeredi non assuntori di masi chiusi che nel termine di un anno avranno prestato 300 giornate di lavoro . . . . » 20

da 201 a 299 giornate di lavoro	» 15
da 151 a 200 giornate di lavoro	» 10
meno di 151 giornate di lavoro	» 5

2) consistenza numerica della famiglia:

a) per ogni familiare lavoratore agricolo dipendente convivente . . . . » 5

b) per ogni altro familiare convivente a carico » 2

3) anzianità di residenza nella Provincia:

per ogni tre anni o frazione minima di un anno (massimo 10 punti) . . . . » 1

4) condizioni economiche della famiglia:

per le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e L. 80.000 per ogni altro componente a carico fino a L. 500.000 . . . . » 10

oltre L. 500.000 fino a L. 700.000	» 8
oltre L. 700.000	» 5

5) espropriazione per motivi di interesse generale » 5

6) condizioni deficienti di abitabilità:

a) abitazioni non idonee:

grotta, baracca, cantina e seminterrato, soffitta, od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante . . . . » 5

b) abitazioni superaffollate:

alloggio occupato da più di due persone per stanza . . . . » 3

c) in aggiunta in ogni anno nel quale il richiedente occupava una abitazione non idonea, oppure una abitazione superaffollata, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio, nè a quella di residenza (massimo 5 punti) . . . . » 1

7) trasferimento da altro Comune della Provincia:

a) quando il nucleo familiare risieda in località di Comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che non sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea . . . . » 5

b) quando il nucleo familiare risieda in località di Comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea e che disti:

km. 40 e più	» 4
da km. 25 a km. 39	» 3
da km. 15 a km. 24	» 2

8) costituzione di nuova famiglia:

per famiglia neocostituita nel luogo di lavoro del capofamiglia, qualora la prima domanda è stata presentata entro i tre anni successivi a quello del matrimonio . . . . » 5

Art. 4.

Nel fissare i limiti massimi di costo delle costruzioni il Comitato di attuazione si atterrà all'elenco prezzi predisposto dall'Assessorato all'edilizia popolare, sentito l'Istituto autonomo delle case popolari, e approvato dalla Giunta provinciale. Per quanto concerne l'ampiezza si applicano i limiti stabiliti nella legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione. Il costo degli eventuali locali aggiuntivi per il ricovero degli animali ed il deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli non deve comunque superare il 25 % del costo della casa di abitazione.

Art. 5.

I richiedenti, le cui domande sono state accolte dal Comitato di attuazione, devono presentare entro tre mesi dalla comunicazione, il progetto esecutivo completo di computi metrici, di descrizione tecnica e preventivo con elenco prezzi.

L'appalto dei lavori o la trattativa privata deve aver luogo con l'intervento di un funzionario dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Il capitolato speciale di appalto tipo deliberato dal Comitato di attuazione sulla base delle direttive della Giunta provinciale fissa le condizioni, le norme e le prescrizioni tecnico-amministrative per la esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Art. 6.

La somministrazione delle somme ai richiedenti, all'ufficio e agli enti costruttori di nuove costruzioni o di lavori di ampliamento avviene versando:

il 20 % dell'ammontare del costo, al netto dei decimi cauzionali ad avvenuta esecuzione del primo solaio;

il 20 % al netto dei decimi cauzionali al termine dei lavori di copertura del tetto completo del manto di tegole;

il 20 % al netto dei decimi cauzionali ad avvenuta esecuzione degli intonaci, rivestimenti, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta;

il 40 % al netto dei decimi cauzionali al rilascio del permesso di abitabilità.

I pagamenti di cui sopra avvengono su presentazione di regolare stato di avanzamento firmato dal direttore dei lavori, controfirmato da un tecnico della Provincia e vistato dall'Assessore competente.

Il pagamento dei decimi cauzionali per le nuove costruzioni o lavori di ampliamento viene effettuato ad avvenuta approvazione e collaudo da parte dell'Assessorato. Il pagamento dell'importo del costo di lavori di risanamento o riattamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta approvazione del collaudo da parte dell'Assessorato all'edilizia popolare.

Art. 7.

Prima dell'appalto dei lavori il richiedente deve firmare un contratto provvisorio di riscatto mentre quello definitivo deve essere firmato ad avvenuta approvazione del collaudo.

Il relativo contratto tipo viene deliberato dal Comitato d'attuazione sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

Art. 8.

Domande tendenti all'assegnazione di un'abitazione in affitto devono essere corredate dal questionario di cui all'art. 2 e rivolte al sindaco del Comune di residenza, il quale trasmette all'Assessorato provinciale per la edilizia popolare entro il dicembre di ciascun anno un elenco delle domande pervenute. Detto elenco dovrà comprendere l'indicazione del numero dei componenti la famiglia di ogni richiedente, nonchè il numero dei vani abitabili richiesti.

Art. 9.

Per le materie non regolate nella legge e nel presente regolamento valgono le norme generali della legge provinciale per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 aprile 1962

p. Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1962
Registro n. 1, *foglio n.* 15. — SALETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 4 maggio 1962, n. 24.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 15 maggio* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Vista la legge provinciale n. 4 del 2 aprile 1962;

Visto l'art. 47 della legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 745 del 8 maggio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 21 del 19 aprile 1962 e sostituito dal seguente:

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione.

Art. 1.

Sono considerate abitazioni di lusso:

1) le abitazioni aventi una superficie utile superiore a quella prevista nell'art. 1 lettera *f*) della legge;

2) le abitazioni, considerate di lusso a norma del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1962.

Art. 2.

Le domande di cui all'art. 5 della legge, redatte su carta bollata da L. 100, devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) questionario da predisporre a cura dell'Assessorato per l'edilizia popolare contenente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo seguente, da compilarsi in ogni sua parte;

b) per costruzioni nuove:

1) documentazione della disponibilità dell'area o della superficie sulla quale sorgerà la costruzione anche mediante contratto preliminare o consenso ad edificare registrati;

2) progetto di massima con tutte le piante in scala 1:100 nonchè preventivo di spesa e relazione tecnica con indicazione della superficie utile di abitazione;

c) per i lavori di trasformazioni:

1) prova della proprietà della vecchia abitazione;

2) pianta della vecchia abitazione e progetto dei lavori con relazione tecnica e preventivo di spesa;

d) in caso di acquisto di abitazioni già costruite:

pianta dell'abitazione e descrizione tecnica con indicazione della superficie utile, nonchè contratto preliminare di compravendita.

Art. 3.

La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge viene effettuata in base al seguente punteggio:

1) condizioni economiche della famiglia:

per le famiglie, le quali hanno un reddito complessivo annuo valutato a norma dell'art. 2 lettera *d*) della legge:

fino a L. 700.000	punti	10
oltre L. 700.000 a L. 1.100.000	»	7
oltre L. 1.100.000 a L. 1.500.000	»	5
oltre L. 1.500.000 a L. 2.000.000	»	2

2) consistenza numerica della famiglia:

per ogni familiare a carico (massimo 10 punti) » 2

3) anzianità di residenza nella Provincia:

per ogni tre anni o frazione minima di un anno (massimo 10 punti) » 1

4) espropriazione per motivi di interesse generale punti 5

5) condizioni deficienti di abitabilità:

a) abitazioni non idonee:

grotta, baracca, cantina o seminterrato, soffitta, od altro alloggio gravemente insalubre oppure pericolante » 5

b) abitazioni superaffollate:

alloggio occupato da più di due persone per stanza » 3

c) in aggiunta per ogni anno nel quale il richiedente occupava una abitazione non idonea, oppure una abitazione superaffollata, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio, nè a quella di residenza (massimo 5 punti) » 1

6) trasferimento da altro Comune della Provincia:

a) quando il nucleo familiare risieda in località di Comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che non sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea » 5

b) quando il nucleo familiare risieda in località di Comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea e che disti:

km. 40 o più	»	4
da km. 25 a km. 39	»	3
da km. 15 a km. 24	»	2

7) costituzione di nuova famiglia:

per famiglia neocostituita nel luogo di lavoro del capofamiglia, qualora la prima domanda è stata presentata entro i tre anni successivi a quello del matrimonio » 5

Art. 4.

I richiedenti di agevolazioni per costruzioni nuove o trasformazioni, le cui domande sono state accolte dalla Commissione di cui all'art. 10 della legge devono presentare entro tre mesi dalla comunicazione, il progetto esecutivo con tutte le piante, sezioni e prospetti esterni in scala 1 100, una planimetria generale in scala mappale nonchè relazione tecnica e preventivo con elenco prezzi.

Art. 5.

L'erogazione del mutuo in caso di nuova costruzione avviene dopo il perfezionamento delle garanzie con il mutuante nelle seguenti rateazioni:

il 40 % al termine dei lavori di copertura del tetto completo del manto di tegole;

il 40 % ad avvenuta esecuzione degli intonaci, rivestimenti, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta;

il 20 % al rilascio del permesso di abitabilità.

I pagamenti di cui sopra avvengono su presentazione di regolare stato di avanzamento firmato dal direttore dei lavori, controfirmato da un tecnico della Provincia e vistato dall'Assessore competente.

In caso di lavori di ampliamento, di trasformazione e di impianto dei servizi igienico-sanitari e di riscaldamento la erogazione del mutuo avviene in unica soluzione ad avvenuta approvazione del collaudo da parte dell'Assessorato, sempre dopo il perfezionamento delle garanzie con il mutuante.

Nel caso di acquisto di abitazione in corso di costruzione si applicano le rateazioni previste al primo comma, mentre nel caso di acquisto di abitazioni già costruite l'erogazione del mutuo avviene in unica soluzione, sempre dopo il perfezionamento delle garanzie con il mutuante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 maggio 1962

p. *Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano*
BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1962
Registro n. 1, *foglio n.* 16. — SALETTI

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1962, n. 5.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano, per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata in supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 22 *maggio* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata a sensi della legge regionale n. 31 datata 14 dicembre 1958 l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L. 2.235.000.000 per la copertura di spese straordinarie e per l'esecuzione delle opere iscritte agli articoli 137, 149, 150, 154 dello stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

I mutui saranno contratti ad un tasso annuo di interesse non superiore al 7,50 % e saranno da estinguersi in 40 semestralità posticipate a partire dall'esercizio 1962.

Art. 3.

A sensi dell'art. 5 della legge provinciale 21 settembre 1956, n. 8 il fondo a carico dell'esercizio finanziario 1962 per la attuazione del concorso di cui all'art. 1 di detta legge è determinato in L. 150.000.000 ed iscritto all'art. 57 dell'annessa Tabella *B*.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, giusto l'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 5.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962 e cioè:

ENTRATE

Entrate effettive	L.	5.305.742.640
Movimento di capitali	»	2.281.979.715
Contabilità speciali	»	520.828.700
Totale generale entrate .	L.	8.108.551.055

SPESE

Spese effettive .	L.	7.220.722.355
Movimento di capitali	»	367.000.000
Contabilità speciali	»	520.828.700
Totale generale spese .	L.	8.108.551.055

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 15 maggio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1962, n. 9.

Istituzione di un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *giugno* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, è istituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia dell'assistenza e beneficenza, un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza.

Il Comitato esprime il proprio parere nei casi in cui una legge della Regione lo richieda obbligatoriamente o una legge dello Stato richieda obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato in materia di assistenza e beneficenza, nonchè sui problemi nei quali il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al quale è affidata la materia dell'assistenza e beneficenza ritengano di interpellarlo.

Art. 2.

Il Comitato è composto come segue:

a) due professori di Facoltà giuridica di una Università della Repubblica;

b) due esperti in materia di assistenza e beneficenza;

c) un funzionario dell'ufficio tutela e vigilanza per ciascuna delle due Provincie di Trento e di Bolzano.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia dell'assistenza e beneficenza.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Comitato alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 3.

I componenti del Comitato, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'assistenza e beneficenza.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dalle rispettive Giunte provinciali.

I membri del Comitato durano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Comitato è convocato dal Presidente e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente designa uno dei componenti del Comitato per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5.

Ai membri ed al Segretario del Comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 maggio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1962, n. 6.

Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 12 agosto 1958, n. 5 sulla toponomastica urbana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 26 *giugno* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge provinciale 12 agosto 1958, n. 5 è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, l'organo consultivo di cui all'art. 1 è composto:

dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, quale presidente;

dal Provveditore agli studi o da un suo delegato;

dal Vice Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, o da un suo delegato;

dal Sovraintendente ai monumenti competente per la Provincia o da un suo delegato, e

da un membro designato dalla Federazione delle Società storiche locali (Verband für Heimatpflege) o da un suo delegato.

La composizione dell'organo consultivo di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 8 giugno 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

(2801)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151634) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 250